



periodico bimestrale
dell'Ordine dei Dottori
Commercialisti e
degli Esperti Contabili
di Siracusa
Spedizione in
Abb. postale 70%
Filiale di Siracusa
Anno XVI
N. 1 / 2013
(n. 93 dalla fondazione)

sommario

- 3 **M**a quanto è bello
il Greco
di Franco Cianci
- 4 **I**ncostituzionalità
dell'IMU?
di Attilio Romano
- 6 **L**e nuove forme
societarie
di Salvatore Amore
- 9 **P**restazione di servizi
UE ed extra UE
di Giovanni Musso
- 11 **L**a voce dei colleghi
di Giuseppe Celano
- 12 **I**l ruolo del dottore
commercialista nel
rapporto con il sistema
creditizio
di Giuseppe Canto
- 19 **G**iurisprudenza tributaria
- 22 **I**l PIL, un mostro sacro
di Giovanni Tranfo

L'orgoglio della professione

di Massimo Conigliaro

Il voto del 15 e 16 novembre scorso ha portato all'elezione del nuovo Consiglio dell'Ordine di Siracusa, che ho l'onore di presiedere e che resterà in carica fino al 31 dicembre 2016. Il compito per i prossimi quattro anni si presenta impegnativo per svariati motivi. Innanzi tutto per l'ottimo lavoro svolto da chi mi ha preceduto in un difficile momento di transizione per la categoria con l'entrata in vigore del D. Lgs. 139/2005 e l'istituzione dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Gaetano Ambrogio ha guidato egregiamente l'Ordine e nel raccogliere il testimone di una ipotetica staffetta ne avverto tutto il peso e la responsabilità: quasi fosse la fiaccola olimpica, da tenere in alto con orgoglio senza far spegnere mai la fiamma. In secondo luogo, il compito cui sono chiamato risulta particolarmente impegnativo anche per il difficile momento che attraversa la categoria. La diffusa crisi economica, il calo dei consumi, la stretta del mondo bancario e le condizioni drammatiche in cui versano le imprese si stanno ripercuotendo in modo significativo nella nostra attività professionale: non solo

meno clienti ma, soprattutto, grandissime difficoltà di incasso anche per le prestazioni di ordinaria assistenza fiscale. Infine, ma non certo per ultimo, il momento risulta particolarmente difficile per la grave crisi di credibilità (o forse dovremmo dire d'identità) che sta attraversando la categoria. Dopo anni nei quali, a livello nazionale, si è pubblicizzata la nostra utilità al paese, il "paese" ci ha risposto dapprima con un grave attacco alle libere professioni con il tentativo - sventato in extremis - di eliminare l'esame di Stato e, da ultimo, con l'approvazione della legge sulle professioni non regolamentate che riconosce le attività svolte da soggetti non iscritti agli ordini, creando più confusione che benefici. In questo contesto, abbiamo subito l'onta del commissariamento del Consiglio Nazionale della nostra categoria a pochi giorni dalla naturale scadenza del mandato, con l'annullamento della tornata elettorale e l'indizione di nuove elezioni, adesso sospese dal Consiglio di Stato. Claudio Siciliotti, primo destinatario del provvedimento di commissariamento, ha deciso di farsi da parte nella corsa al vertice, salvo poi fare ricorso per cercare di ritornare.

segue a pag. 2

dalla pagina 1

Il nostro Ordine, nella contesa per la Presidenza Nazionale, ha appoggiato la lista guidata da Gerardo Longobardi, condividendone il programma ed avendo tra i candidati anche i nostri Gaetano Ambrogio ed Alfio Pulvirenti: a loro chiediamo di rinnovare l'impegno nella corsa al vertice, nella convinzione che possano contribuire al rilancio della categoria in ambito nazionale.

Le difficoltà da affrontare a livello provinciale sono numerose e sotto gli occhi di tutti. Il rapporto con l'Agenzia delle Entrate e l'Agente per la Riscossione, le difficoltà di accesso agli uffici, la necessità di canali preferenziali per gli iscritti, il rispetto delle regole nell'attività di accertamento e riscossione, le modalità di accesso al credito, i rapporti con le imprese, sono solo alcuni dei temi da affrontare. A ciò si aggiungono i continui adempimenti ed oneri per gli studi professionali (antiriciclaggio in testa), la formazione professionale continua per gli iscritti, il riconoscimento dei compensi professionali in una stagione in cui sono state abrogate le tariffe.

Non mi piace fare proclami né scrivere il libro dei sogni. Preferisco rispondere con i fatti. Sono convinto che con la leale e fattiva collaborazione dell'intero Consiglio dell'Ordine e di ogni singolo iscritto (con suggerimenti, proposte, esortazioni) si potranno ottenere risultati importanti.

In questi anni l'Ordine di Siracusa ha conquistato sempre maggiore visibilità, sia a livello locale che nazionale, all'interno della categoria e nel mondo esterno. Oltre a non disperdere quanto di buono fatto, l'obiettivo è quello di far ritrovare a tutti l'orgoglio della professione.

Massimo Conigliaro

Insediato il nuovo Consiglio dell'Ordine di Siracusa

In data 08.01.2013 si è insediato il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siracusa in carica per il quadriennio 01.01.2013 – 31.12.2016, così come risultato eletto dall'Assemblea degli iscritti all'Albo del 15 e 16 novembre 2012. Nella stessa seduta sono state attribuite le cariche di Segretario e Tesoriere.

Il nuovo Consiglio è risulta così composto:

Massimo Conigliaro	<i>Presidente</i>
Antonino Trommino	<i>Vice Presidente</i>
Letizia Mudò	<i>Segretario</i>
Salvatore Geraci	<i>Tesoriere</i>
Alessandro Abbruzzo	<i>Consigliere</i>
Rosario Bongiovanni	<i>Consigliere</i>
Santina Calafiore	<i>Consigliere</i>
Giuseppe Canto	<i>Consigliere</i>
Paolo Cutrona	<i>Consigliere</i>
Carmelo Pappalardo	<i>Consigliere</i>
Lucia Sallicano	<i>Consigliere</i>

Rinnovato altresì il Collegio dei Revisori con **Rita Forte** Presidente, **Carlo Garozzo** e **Giovanni Giunta** componenti effettivi e **Massimiliano Agnello** e **Orazio Panioto** revisori supplenti.

il dottore commercialista PROFESSIONE E CULTURA

Bimestrale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siracusa

Direttore Responsabile
Massimo Conigliaro

Comitato di redazione
Beatrice Cascone, Giuseppe Celano, Giuseppe Garro, Massimo Mandragona, Attilio Romano

Editore
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siracusa

Consiglio dell'Ordine di Siracusa

Presidente
Massimo Conigliaro

Vice Presidente
Antonino Trommino

Segretario
Letizia Mudò

Tesoriere
Salvatore Geraci

Consiglieri
Alessandro Abbruzzo
Rosario Bongiovanni
Santina Calafiore
Giuseppe Canto
Paolo Cutrona
Carmelo Pappalardo
Lucia Sallicano

Redazione e Amministrazione
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siracusa
Viale S. Panagia, 141/E - 96100 SIRACUSA
Tel. 0931 64354 - Fax 0931 1846404
www.odcecsiracusa.it
mail: segreteria@odcecsiracusa.it

Composizione e Stampa
Marchese Arti Grafiche - Via Maestranza, 50
Tel. 0931. 61603 - 96100 SIRACUSA
Reg. Trib. di Siracusa n. 2/97 del 12/2/1997
Riproduzione Riservata - Diffusione gratuita

Gli articoli esprimono esclusivamente il pensiero personale degli autori e non impegnano in alcun modo il giornale
Numero chiuso in tipografia il 20/02/2013
Tiratura: 1200 copie

Ma quanto è bello il Greco...

di Franco Cianci*

In quello che ho sempre rappresentato, nel contesto mondiale, una sorta **di duello** tra **culture**, e precisamente tra quella tecnologica e scientifica, pretesamente più produttiva e avanzata, coincidente con quella genericamente definita **“americana”** per dirla, con Elio Vittorini, che con l'omonimo libro *“Americana”*, irruppe sulla scena culturale italiana, provocando le ire del fascismo e quella europea, e, tra queste, in particolare; le neolatine; ci si domanda spesso quasi ossessivamente, a cosa possa servire il **greco antico**.

A cosa possa servire il greco antico!

Esso diventa una sorta di imputato, povero e ignudo, una vittima della I e II rivoluzione industriale, osteggiata da coloro, che affidano il progresso alle sole scienze matematiche e fisiche.

Eppure, il greco rappresenta un punto fondamentale, cruciale, una vera e propria “meridiana” nella mappa mondiale della cultura crescente e creativa.

In quella penisola, invero - che protunde nel Mediterraneo quanto non vi protunda l'Italia, quasi a **“lambire”** le civiltà mesopotamiche e medio-orientali, che furono culla di grandissimo genio creativo, sicché quella greca ne rimase fortemente contaminata ed influenzata - nacquero, per miracolose e fortunate simbiosi e coincidenze, i primi germogli dello spirito e della creatività umana.

Dove è nata la cultura?

L'Ellenia ospitò tutti i primi fermenti della nascente cultura, delle attività spirituali ed intellettive dell'uomo: filosofia, poesia, contemplazione, riflessione, tolleranza, dubbio creativo, sperimentazioni naturalistiche primi genie, ed anche scienza, matematica e geometria, se si pensa a Pitagora e ad **Archimede**, che, in qualche modo, **benché straniero**, a quella cultura apparteneva.

Sotto l'impulso permanente di una forte volontà di conoscere, lì nacquero appunto le prime domande e le prime, originali risposte, sulla genesi del genere umano, sulle sue metamorfosi, sulla morte (su cui la prof.ssa Chimisso, interpretando Edipo e Colono, ha offerto, nel convegno su “Gennaro rotta” una magistrale lezione), sulle religioni, sull'arte, sul sapere, l'agonismo, sulla bellezza e sul sublime esercizio delle culture fisico” sportive.

La divina palestra di Olimpia, da cui nacquero le Olimpiadi, affascinò perdutamente, alla fine dell'800, De Coubertain.

Anche gli scienziati amavano la cultura classica!

E non doverosamente interessati alla cultura classica, **chè**, anzi da essa rimasero influenzati, furono scienziati e fisici: basti pensare ai “ragazzi di Via Panisperna” da Fermi ad Amaldi, da Maiorana a Pontecorvo, a Caccioppoli e ai premi Nobel, Natta, Rubbia, Montalcini, tutti imbevuti di cultura classica.

E fu in quell'ambiente che nacque la vertigine della ricerca, dell'esplorazione eroica ed estrema (Ulisse fu il primo astronauta della storia in quanto fattuale, disperato e sublime ricercatore dell'ignoto).

Dunque aveva ragione Margherite Yourcenar: “i greci ci hanno detto tutto e non possiamo fare a meno della loro lezione”.

Cantore di questo straordinario mondo fu il termolese Gennaro Perrotta.

Un ricordo di grandi cattedratici

Egli non fu soltanto il grande cattedratico, forse il maggiore della cultura grecista del secolo 900, ma anche un grandissimo ed affascinante scrittore, come spesso, lo furono, in quello straordinario secolo letterario, che fu il XX, insigni cattedratici, anche di diverso insegnamento (Vincenzo Arangio Ruiz, Emilio Betti, Francesco Calasso, Salvatore Satta, Luciano Anceschi, e, oggi, Franco Cordero, Umberto Eco), che hanno arricchito l'antologia delle lettere classiche.

* Articolo tratto da “Gli Oratori del Giorno” n. 8/9 del 2012, su gentile concessione dell'editore che si ringrazia.

Sospetti profili di incostituzionalità dell'IMU: opportunità o illusione per i contribuenti?

di Attilio Romano

Contrasto con i principi di capacità contributiva, uguaglianza, e tutela del risparmio e della proprietà dell'abitazione sanciti dalla Costituzione repubblicana.

Sono questi i profili di illegittimità che, secondo autorevole dottrina, emergono dalla disciplina dell'imposta municipale sugli immobili. I contribuenti che intendessero, in attesa degli opportuni sviluppi della vicenda, **comunque e senza certezze** proporre al Comune competente richiesta di restituzione dell'imposta, potrebbero successivamente al presumibile silenzio - rifiuto dell'ufficio tributi instaurare il contenzioso innanzi la giustizia tributaria. A quel punto ci si attenderebbe dai Giudici di merito la remissione degli atti alla Corte Costituzionale perché questa sia tenuta ad esaminare e pronunciarsi sui vizi di illegittimità.

Ambito normativo ed osservazioni comunitarie

Con decreto legislativo 14.03.2011, n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale è stata introdotta, all'articolo 8, l'imposta municipale propria. Nel testo originario l'imposta sarebbe dovuta entrare in vigore nell'anno 2014, ed avere quale presupposto il possesso di immobili diversi dall'abitazione principale. Successivamente, l'art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201 (c.d. Salva Italia), ha operato alcune modifiche alla normativa precedente anticipando, in via sperimentale, l'entrata in vigore già all'annualità 2012, ed includendo anche l'abitazione principale e le pertinenze della stessa tra gli immobili oggetto di tassazione.

Le modifiche apportate alla normativa originaria contenuta nel D.lgs. n. 23/2011, secondo Autorevole dottrina ⁽¹⁾ avrebbero determinato vari e concorrenti profili di incostituzionalità, per contrasto con gli art. 3 (principio di uguaglianza e ragionevolezza) e 53, (principio di capacità contributiva), nonché con l'art.

47 (tutela del risparmio e della proprietà dell'abitazione), della Costituzione repubblicana.

Peraltro, in merito ai vizi della normativa relativamente alla disuguaglianza tra i cittadini determinata dall'applicazione dell'IMU così come concepita dal D.L. n. 201/2011, si è recentemente espressa l'Unione Europea (Analisi del rapporto Ue 2012 pubblicata in data 09.01.2013) secondo cui l'IMU per essere più equa ed avere un effetto redistributivo, deve essere modificata in senso più progressivo.

Il rapporto Ue ricorda che l'IMU è stata introdotta nel 2012 "... a seguito di raccomandazioni sulla riduzione di un trattamento fiscale favorevole per le abitazioni ..." ...e che è "basata sull'effetto distorsivo relativamente basso delle tasse sulla proprietà e il basso tasso di evasione ...".

L'Unione Europea, nel citato rapporto, precisa che l'IMU "... include alcuni aspetti di equità ..." ed aggiunge, anche, che "... altri aspetti potrebbero essere ulteriormente migliorati in modo da aumentare la progressività..".

PERCHÈ L'IMU SAREBBE INCOSTITUZIONALE ?

Ripercorriamo i sospetti vizi di incostituzionalità dell'imposta municipale ex D.L. n. 201/11, rilevati da Autorevole dottrina ⁽²⁾.

Violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza (art. 3, Cost.).

Il principio di eguaglianza impone di considerare allo stesso modo situazioni uguali e di differenziare le situazioni tra loro diverse. Invero, l'IMU si concretizzerebbe in una imposta che aggredisce la titolarità di beni immobili, in modo erratico e casuale, senza considerare correttamente il loro valore e la situazione personale dei soggetti passivi.

Dati due immobili uguali o comparabili, non apparirebbe equa una tassazione identica tenuto

¹ Cfr. <http://www.listalavoroliberta.it/sito/>

² Cfr. nota 1

conto delle sperequazioni insite nelle valutazioni catastali.

E d'altra parte la misura del prelievo appare <sglegata> da probanti e realistici dati oggettivi, né si conformerebbe (se non marginalmente) alle differenze individuali e familiari. In tale ottica, seguendo tale ricostruzione interpretativa, il legislatore pretende di tassare una *ricchezza solo virtuale* e stimata, imponendo il pronto e ricorrente pagamento di somme *reali* e crescenti.

Invero, nel caso dell'IMU, i criteri di determinazione della base imponibile, sono basati come noto (e questo è innegabile) su rendite catastali completamente avulse (in misura più o meno ampia, per eccesso o per difetto) dalla realtà, sono largamente erratici e intrinsecamente sperequati.

Tale erraticità risulta doppiamente enfatizzata – come vedremo al paragrafo successivo - a causa dell'incremento (fino al 60%) del coefficiente di attualizzazione delle rendite, da una parte, e dell'incremento delle aliquote di prelievo (fino al 10,6 per mille, cui moltissimi comuni sono stati costretti a posizionarsi).

Violazione del principio di capacità contributiva (art. 53, Cost.).

Per capacità contributiva si intende la forza economica del soggetto; pertanto spetterebbe al legislatore indicare criteri oggettivi, equi e ragionevoli per determinare la base imponibile su cui commisurare il prelievo.

Nel caso dell'IMU, si è fatto riferimento alle rendite catastali rivalutate, moltiplicate per coefficienti di attualizzazione appositamente incrementati rispetto al caso dell'ICI (es. 160, invece di 100, nel caso delle civili abitazioni).

Muovendo da dati di partenza irreali, il risultato finale non può, quindi, che essere sperequato. In un contesto del genere, apparirebbe di immediata evidenza come l'IMU abbia costituito un prelievo *crescente* su una capacità contributiva calante, in spregio al principio costituzionale di cui all'art. 53.

1.3 Violazione del principio di tutela del risparmio e dell'accesso alla proprietà dell'abitazione (art. 47 Cost.).

Apparirebbe, infine, di immediata evidenza il contrasto dell'IMU con l'art. 47 della Carta Costituzionale, che nella articolazione vigente, colpisce annualmente il risparmio (peraltro già tassato sotto forma di reddito) investito in immobili, e non fa salva la proprietà dell'abitazione.

Né tale forma di imposizione favorirebbe l'*accumulazione* del risparmio nazionale, tant'è che l'IMU ne induce la *distruzione*, per finanziare le spese correnti dei comuni.

Costringe infatti alla alienazione dei cespiti patrimoniali, sotto l'incombente del tributo e in una situazione di crisi economica, lasciando quindi spazio ad approfittatori e speculatori, contro ogni logica di efficienza economica, oltre che di equità.

Anche laddove il contribuente non fosse costretto alla dismissione, si dovrebbe comunque riscontrare un calo delle risorse disponibili per la manutenzione e dunque in ogni caso un depauperamento del patrimonio nazionale. Esattamente l'opposto di quanto stabilito nella Costituzione.

Aspetti pratici

I contribuenti che intendono richiedere al Comune competente il rimborso dell'IMU versata nel corso dell'anno 2012 possono dunque avviare un lungo iter proponendo inizialmente istanza di restituzione ove verranno illustrati, brevemente, tutti i profili di incostituzionalità.

Decorsi 90 giorni dall'inoltro della richiesta (tramite consegna al Comune o raccomandata A/R), ed in caso di (presumibile) mancata risposta del Comune, sarà necessario proporre ricorso³ alla Commissione Tributaria Provinciale competente, evidenziando per esteso le ragioni di incostituzionalità dell'IMU e chiedendo ai Giudici di merito la remissione degli atti alla Corte Costituzionale.

A quel punto, in caso di sentenza della Consulta che dichiari l'incostituzionalità totale o parziale dell'IMU, i Comuni saranno obbligati a rimborsare ai contribuenti quanto ingiustamente pagato.

³ Avverso l'eventuale silenzio rifiuto dell'Amministrazione è ammesso ricorso, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 546 del 1992, nel termine di prescrizione ordinaria decennale dalla data del versamento (secondo l'Amministrazione finanziaria) ovvero dalla presentazione dell'istanza di rimborso (tesi giurisprudenziale). Nel caso in cui il Comune risponde al contribuente con un provvedimento di diniego del rimborso, il contribuente può presentare ricorso avverso il procedimento di diniego dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale. Tale ricorso deve essere presentato entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento di diniego.

Le nuove forme societarie

di Salvatore Amore

Nel nostro Ordinamento, al fine di agevolare l'avvio di attività imprenditoriali svolte in forma societaria con particolare riguardo ai giovani, sono state recentemente introdotte alcune nuove tipologie di società, le cui caratteristiche principali vengono illustrate di seguito

NUOVE FORME SOCIETARIE: PRINCIPALI CARATTERISTICHE

A partire dal 29 agosto gli aspiranti imprenditori che hanno meno di 35 anni, possono costituire una società con un solo euro di capitale, la cosiddetta Srls, società a responsabilità limitata semplificata.

Questo grazie all'entrata in vigore del tanto atteso modello standard di statuto societario (contenuto nel *decreto ministeriale 23 giugno 2012, n. 138*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 agosto), necessario al notaio per redigere (gratuitamente) l'atto costitutivo della nuova società agevolata.

La Srls è stata introdotta nell'ordinamento societario italiano dal *dl 24 gennaio 2012 n. 1*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 marzo 2012 n. 27* (legge sulle liberalizzazioni). La norma sulla Srls è contenuta nell'articolo 3 della legge, che introduce uno specifico articolo del *codice civile*, il *2463-bis*.

La **società a responsabilità limitata semplificata** "può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione".

Statuto e atto costitutivo

La nuova società può essere costituita solo da **una o più persone fisiche sotto i 35 anni di età**.

L'**atto costitutivo** deve obbligatoriamente aderire al modello di Statuto previsto dal decreto ministeriale e va presentato sotto forma di **atto pubblico notarile**.

L'atto costitutivo è esente da imposta di bollo, diritti di segreteria e onorario notarile. Le uniche

spese da sostenere sono **imposta di registro** di 168 euro e **tassa camerale** annuale.

Il **capitale sociale** può essere compreso fra **1 euro** e 9.999,99 euro, ossia è necessario restare sotto i **10mila euro**.

L'organo amministrativo (**amministratore unico** o **Cda**), deve necessariamente essere formato da **soci**.

Non si possono cedere **quote** a soci che abbiano più di 35 anni.

Evoluzione dopo i 35 anni

Cosa succede quando i soci compiono i 35 anni? Ci sono due possibilità:

La società può essere trasformata in una normale Srl (aumentando il capitale sociale e perdendo le agevolazioni).

La società può essere trasformata in una Srlcr (Srl a capitale ridotto) a introdotta dal Decreto Sviluppo (*DI 83/2012, convertito in legge 134/2012*) normalmente riservata a soci con età superiore ai 35 anni, che può a sua volta avere un capitale minimo di un solo euro (ma i soci devono avere almeno 35 anni).

SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA A CAPITALE RIDOTTO (C.D. S.R.L.C.R.).

La società a responsabilità limitata a capitale ridotto (c.d. S.r.l.c.r.), che si va ad affiancare alla società a responsabilità limitata semplificata, già inserita nel nostro ordinamento all'art. 2463 bis c.c. dall'art. 3 del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27.

L'art. 44, co. 1, del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 detta due condizioni fondamentali ai fini della valida costituzione della s.r.l.c.r.:

(1) la s.r.l.c.r. può essere solamente costituita da **persone fisiche**, donde non è possibile che i soci della s.r.l.c.r. possano essere persone giuridiche;

(2) le persone fisiche che intendono costituire la s.r.l.c.r. devono inoltre già avere compiuto i **35 anni di età alla data di costituzione della società** (per approfondimenti sul punto vedi la nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 30 agosto 2012).

La costituzione della s.r.l.c.r. può avvenire per

contratto od atto unilaterale, con conseguente piena ammissibilità della società a responsabilità limitata a capitale ridotto unipersonale, così come già avviene per la s.r.l.

3. Forma e contenuto dell'atto costitutivo

Secondo quanto previsto dall'art. 44, co. 2, del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83: *“L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare gli elementi di cui al secondo comma dell'articolo 2463-bis del codice civile, ma per disposizione dello stesso atto costitutivo l'amministrazione della società può essere affidata a una o più persone fisiche anche diverse dai soci”*.

In termini analoghi rispetto a quanto avviene per la s.r.l.s., la s.r.l.c.r. si differenzia dalla s.r.l. per il seguente ordine di motivi:

la s.r.l.c.r. può essere unicamente costituita da persone fisiche;

la denominazione sociale deve contenere l'esatto riferimento alla natura della società, dovendo essere specificata l'indicazione di società a responsabilità limitata a capitale ridotto;

il capitale sociale minimo ai fini della costituzione della s.r.l.c.r. deve essere almeno pari ad 1,00 Euro ma non superare l'importo di 10.000,00 Euro o più precisamente 9.999,99 Euro, laddove invece il capitale minimo per costituire una s.r.l. deve essere perlomeno pari a 10.000,00 Euro;

i conferimenti nella s.r.l.c.r. possono unicamente essere effettuati in denaro, così come avviene anche per la s.r.l.s., mentre nella s.r.l. i conferimenti possono anche essere effettuati in natura, crediti o mediante la prestazione di un'opera o di un servizio;

i conferimenti in denaro nella s.r.l.c.r. devono essere versati direttamente agli amministratori, mentre nella s.r.l. gli stessi devono essere versati - alla sottoscrizione dell'atto costitutivo - presso un istituto di credito, nella misura non inferiore al 25% oltre all'intero soprapprezzo o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, nel loro intero ammontare.

È bene precisare che - a differenza di quanto avviene per la s.r.l.s. - l'amministrazione della società potrà essere affidata ad una o più persone fisiche, indipendentemente dal fatto che queste siano o meno socie della s.r.l.c.r.

Per tale ragione l'incarico di amministratore di una s.r.l.c.r. potrà essere conferito anche una persona fisica terza estranea alla compagine sociale.

Un'ulteriore differenza rispetto a quanto invece accade nella s.r.l.s. è da ricercare nell'assenza di uno specifico vincolo - previsto ex lege - alla trasferibilità delle quote di partecipazione sociale.

Si segnalano, inoltre, alcuni ulteriori profili che differenziano la s.r.l.c.r. rispetto alla regolamentazione della s.r.l.s.:

l'art. 44 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 non contempla innanzitutto alcun rinvio alla disciplina prevista per la s.r.l.s. dall'art. 3, co. 2 e 3, del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1 relativamente alla predisposizione di un modello standard di atto costitutivo e statuto da parte del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sebbene sia auspicabile un intervento ministeriale in tal senso, così come è stato previsto per la società a responsabilità limitata semplificata.

L'art. 44 non prevede altresì alcuna esenzione dal pagamento delle spese per diritti di bollo e di segreteria oltre che per oneri notarili, ai fini della redazione dell'atto costitutivo della società e della successiva iscrizione nel registro delle imprese, così come invece sancito per la s.r.l.s.

Per tale ragione i soci della s.r.l.c.r. dovranno sostenere tutti i costi necessari ai fini della costituzione della società in termini del tutto equivalenti rispetto a quanto già si verifica per la costituzione di una società a responsabilità limitata ordinaria.

IMPRESE START-UP INNOVATIVE

Le imprese start-up innovative si caratterizzano per un forte ancoraggio all'innovazione tecnologica determinata da una forte incidenza delle spese in ricerca e sviluppo ovvero dall'impiego di personale dotato di dottorato di ricerca o comunque altamente qualificato, ovvero ancora dallo sfruttamento di una privativa su un brevetto.

Non sono posti vincoli di natura anagrafica in capo all'imprenditore, né di natura settoriale in capo agli ambiti di attività della start-up, né di natura geografica all'interno del territorio nazionale.

Sono **previste alcune deroghe al diritto societa-**

rio vigente per consentire una gestione più flessibile e più funzionale alle esigenze di governance tipiche delle start-up, soprattutto se costituite in forma di S.r.l., rendendo più flessibili gli obblighi di ricapitalizzazione, aprendo alla possibilità di attribuzioni di titoli rappresentativi del capitale anche privi di diritti di voto, e consentendo l'offerta al pubblico di quote di partecipazione.

Le start-up potranno anche acquistare proprie partecipazioni, da assegnare nel tempo ai beneficiari designati dal piano di incentivazione (piani di stock options) come amministratori, dipendenti e collaboratori ovvero come compenso per la prestazione di opere e servizi da parte di soci o di terzi (work-for-equity). È prevista la **piena defiscalizzazione**, fiscale e contributiva, degli emolumenti riconosciuti sotto forma queste forme agli amministratori, ai dipendenti, ai collaboratori e ai fornitori di servizi.

Sono previste delle disposizioni specifiche in materia di **rapporto di lavoro subordinato**, che prevedono la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato per una durata compresa tra 6 mesi e 4 anni e che, all'interno di questo periodo, possono essere rinnovati più volte, anche senza soluzione di continuità. Decorso tale termine massimo di 4 anni si passa automaticamente al rapporto a tempo indeterminato ed è escluso espressamente che la collaborazione possa altrimenti continuare con altre fattispecie di lavoro subordinato o anche "fittiziamente" autonomo.

Sono poi previste delle misure importanti sul fronte delle risorse finanziarie a disposizione delle start-up, premiando chi rischia in proprio puntando sulle idee più innovative. Da un lato, vengono introdotti **incentivi fiscali per incoraggiare gli investimenti in start-up da parte di privati e aziende**, che investano sia direttamente sia per il tramite di società di investimento specializzate. In particolare gli incentivi per le aziende mirano a facilitare il raccordo tra mondo delle start-up e il tessuto produttivo più tradizionale, grazie ad una "scommessa congiunta" sull'innovazione e la tecnologia come fattori di sviluppo industriale e competitività delle aziende.

I requisiti

Tali società, che possono costituirsi nella forma di società di capitali o di cooperative, devono essere dotate di tutta una serie di requisiti:

- la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell'Assemblea ordinaria dei soci sono detenute da persone fisiche;
- è costituita e svolge attività d'impresa da non più di quarantotto mesi;
- ha la sede principale dei propri affari e interessi in Italia;
- a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro;
- non distribuisce, e non ha distribuito, utili;
- ha, quale oggetto sociale esclusivo, lo sviluppo e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
- non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;
- possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:
- le spese in ricerca e sviluppo (escluse le spese per l'acquisto di beni immobili) sono uguali o superiori al 30 % del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa. Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start-up innovativa;
- impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero;
- sia titolare o licenziatario di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività d'impresa.

Prestazioni di servizi UE ed extra UE

di **Giovanni Musso**

Dallo scorso 17 marzo 2012, sono entrate in vigore le novità previste dall'art. 8 della Legge Comunitaria 2010 approvata dal Governo Monti, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2012 la Legge n. 217 del 15 dicembre 2011 (c.d. "Legge Comunitaria 2010") contenente diverse disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea, tra queste anche disposizioni finalizzate al recepimento nell'ordinamento italiano delle Direttive comunitarie 2009/69/CE e 2009/162/UE in materia di IVA.

In particolare, sono state introdotte due importanti novità per le prestazioni di servizi generiche internazionali.

Si considerano servizi generici: prestazioni di trasporto nazionali, intracomunitari, e internazionali – prestazioni accessorie al trasporto carico, scarico, e trasbordo merci – prestazioni di qualsiasi genere su beni mobili materiali, ovunque rese ed indipendentemente dall'uscita fisica dei beni a termine – prestazione di intermediazione ovunque eseguite su beni mobili – locazioni a lungo termine dei mezzi di trasporto – locazione anche finanziaria noleggio e simili di beni diversi dai mezzi di trasporto, concessioni di diritti immateriali royalties diritti d'autore e simili – servizi di consulenza e assistenza tecnica o legale, compresa la formazione del personale – prestazione di elaborazione e fornitura dati e simili, prestazioni pubblicitarie – operazioni bancarie, finanziarie e assicurative.

La prima previsione stabilisce che per poter assolvere l'Iva su **prestazioni di servizi generici** da parte di soggetti passivi UE, i committenti

nazionali avranno l'obbligo di integrare la fattura estera (c.d. reverse charge) della relativa imposta e la conseguente registrazione sia nel registro degli acquisti che in quello delle vendite.

Ciò significa che i committenti italiani che ricevono servizi generici da fornitori comunitari, anziché emettere l'autofattura dovranno integrare la fattura del prestatore UE secondo quanto previsto dagli artt. n. 46 e 47 del D.L. n. 331/1993. L'integrazione della fattura per servizi intracomunitari, diventa quindi un preciso obbligo da osservare, senza che siano previste deroghe. La disciplina degli acquisti intracomunitari ha ora un uguale trattamento, indipendentemente dal fatto che siano acquisti di beni ovvero servizi da fornitori UE.

Se l'operazione di acquisto è senza pagamento dell'imposta o non imponibile o esente, nella fattura dovrà essere indicato la norma di esclusione dell'IVA. Le fatture integrate devono essere annotate entro il mese di ricevimento o anche successivamente ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento. Si ricorda, che ai fini della compilazione degli elenchi Intrastat per i servizi ricevuti, il numero di fattura da riportare non è quello attribuito dal prestatore comunitario, ma il numero che viene assegnato dal committente italiano per la registrazione del documento fra le vendite.

Per i servizi generici ricevuti da soggetti non residenti nell'Unione Europea, continua ad essere in vigore la disciplina dell'autofatturazione ex art. 17, comma 2, D.P.R. n. 633/1972.

La seconda importante novità riguarda il momento di effettuazione dell'operazione nelle prestazioni di servizi UE ed extra-UE, ex art. 7-ter, D.P.R. n. 633/1972. In tal caso la portata della norma è quindi più ampia, interessando anche le prestazioni di servizi con soggetti residenti al di fuori dell'Unione Europea. L'operazione si consi-

dera effettuata alla data di ultimazione della prestazione o, se precedentemente, alla data di pagamento del corrispettivo limitatamente all'importo pagato. Nel caso di operazioni a carattere periodico o continuativo di durata infrannuale, il momento di effettuazione dell'operazione dei servizi UE o extra-UE, coincide con la data di maturazione dei relativi corrispettivi.

Qualora, il corrispettivo sia pagato prima dell'ultimazione della prestazione, questa si considera effettuata in tale data ma limitatamente all'importo pagato. Infine, se si tratta di operazioni a carattere periodico o continuativo di durata pluriennale, senza che ci siano stati versamenti di acconti e pagamenti anche parziali, l'operazione si considera effettuata al termine di ciascun anno solare, fino all'ultimazione. Nel caso in cui, il committente nazionale non riceva la fattura entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, dovrà emettere autofattura e registrarla nello stesso mese di emissione.

Per quanto riguarda i servizi resi ad un cliente comunitario si dovrà emettere la fattura con indicazione "operazione non soggetta ad imposta ai sensi dell'art 7 - ter del Dpr 633/72 con indicazione del numero di partita iva del cliente comunitario e compilare il modello INTRASTAT

Nulla cambia per i servizi su beni immobili per i quali il luogo di rilevanza ai fini iva è quello dove è situato l'immobile e non quello del committente come per i servizi generici e pertanto occorre emettere autofattura, quando la prestazione è ultimata con doppia registrazione sul registro vendite e acquisti.

L'autofattura verrà emessa entro la fine del mese di ultimazione dei lavori a prescindere dal fatto che il fornitore estero abbia emesso la fattura.

Nel caso in cui il corrispettivo sia pagato prima dell'ultimazione della prestazione, questa si considera effettuata in tale data ma limitatamente all'importo pagato e pertanto verrà emessa l'autofattura per il relativo importo. L'autofattura verrà registrata entro 15 giorni dall'emissione. Si ricorda che tali servizi non vanno inseriti nei modelli Intrastat.

Infine, è utile fare riferimento alle linee guida contenute nella circolare n 37/E del 29/07/2011 dell'Agenzia delle Entrate relative alla distinzione tra beni mobili e beni immobili al fine di una corretta applicazione della normativa iva in materia di territorialità delle prestazioni di servizi.

l'Uomo al centro delle nostre premure

TU SEI IL PASSO CHE CI CONSENTE DI ANDARE AVANTI.

il tuo **5 X MILLE** a C.I.A.O.
onlus CF 93056300895

le tue **donazioni**
IBAN
IT1650200817106000101899628

C.I.A.O. Onlus
Centro Interdisciplinare
Ascolto Oncologico

La voce dei colleghi: la parola ad Enrico Carrabino

di Giuseppe Celano

Da questo numero del nostro periodico, prende il via una nuova rubrica chiamata "La voce dei colleghi." Uno modo per contribuire non solo a migliorare la conoscenza degli iscritti all'Ordine ma anche per stimolare proposte, idee e svelare gli stati d'animo di chi quotidianamente si spende nella nostra professione.

Enrico Carrabino, professionista di Augusta di "lungo corso", dottore commercialista, già consigliere dell'Ordine, è il primo collega al quale abbiamo rivolto alcune domande.

Dove svolgi la tua professione e da quanti anni?

"Esercito ad Augusta, in via Lungomare Rossini, ed ormai sono trascorsi trentasei anni dal giorno in cui iniziai questa mia avventura".

Come è strutturato il tuo studio? Sei da solo o associato? Quante persone lavorano con te tra collaboratori, dipendenti e tirocinanti?

"Di fatto sono associato col giovane collega Alberto Fazio, figlio del Dott. Giovanni Fazio compianto amico, che improvvisamente ci ha lasciati nell'ottobre 2011. In tutto lo studio si compone di 5 persone, sottoscritto compreso".

Di quali materie ti occupi e quali aree di specializzazione hai sviluppato?

"Materie tradizionali come contabilità, diritto tributario e societario, ma ho anche occasione di approfondire lo studio e l'analisi del mondo cooperativistico, nello specifico sia le Cooperative di lavoratori che le Cooperative Edilizie."

Quali sono le principali difficoltà che incontri nell'attività professionale di tutti i giorni?

"Devo dire con amarezza, che le continue scadenze – a volte quasi ossessionanti e comunque oppressive – determinano spesso condizioni di tensione e ciò non ci aiuta di certo nel nostro lavoro, che al contrario necessiterebbe di una maggiore serenità per essere svolto nel modo più efficace. Inoltre in questo momento di accentuata crisi economico-finanziaria, anche il recupero delle nostre competenze è diventato un compito a dir poco arduo."

Come giudichi il rapporto con l'amministrazione Finanziaria?

"Ottimo !"

Segui l'attività dell'Ordine professionale? Critiche? Consigli?

"Sì, in qualche modo seguo l'attività dell'Ordine. Per quel che riguarda i consigli, mi permetto una piccola esortazione: bisognerebbe trovare il modo di ottenere una maggiore considerazione della nostra categoria professionale".

Come vedi il futuro dell'attività professionale? In quale direzione evolverà la nostra attività?

"Il nostro futuro è di certo irto di difficoltà, ma sono certo che sarà anche ricco di soddisfazioni per chi saprà ed avrà la forza di emergere dedicandosi, con costanza e forte spirito di abnegazione, allo studio di quelle tematiche che veramente lo interessano, lo assorbono, lo entusiasmano e ne motiveranno la necessaria passione! Ritengo necessaria e conveniente una nostra maggiore attenzione verso l'attività di sostegno e supporto nei confronti degli enti pubblici e di quelli locali in particolare."

Il ruolo del dottore commercialista nel rapporto con il sistema creditizio

di Giuseppe Canto¹

Introduzione

Alla luce della terribile crisi finanziaria che ormai dal settembre 2008 affligge il nostro sistema, non solo creditizio, occorre analizzare e ridisegnare il rapporto professionale tra il dottore commercialista e le imprese in funzione di un nuovo approccio dialettico con il mondo bancario.

L'argomento è stato trattato da molti autorevoli esponenti di categoria già a partire dal 2007/2008, cioè, da quando con l'avvento dei parametri di Basilea 2, il sistema creditizio al fine di stabilizzare i mercati, ha introdotto in maniera generalizzata la valutazione delle aziende con i c.d. rating.

Evoluzione del rapporto banca/impresa e ruolo del Commercialista

Ai fini dell'argomento da trattare, molto brevemente, va ricordato, come negli anni si sia evoluto il rapporto banca/impresa, passando dai periodi pre-Basilea, in cui le aziende si relazionavano con le banche solo in funzione delle proprie esigenze, rappresentate dal fabbisogno finanziario, con una scarsa, se non addirittura del tutto assente, cultura finanziaria e diffusa sottocapitalizzazione, e di conseguenza con una quasi totale mancanza di pia-

nificazione finanziaria e patrimoniale. Tutto questo con le banche che poco facevano in termini di contributo alla crescita della cultura finanziaria e patrimoniale.

In tale contesto la funzione del Commercialista era solo quella del contabile, che teneva, possibilmente in maniera ordinata, le scritture contabili e predisponendo tutti gli adempimenti fiscali normativamente previsti.

Con l'avvento di Basilea 2 e (purtroppo, aggiunge il sottoscritto) dal 2019 – con una fase transitoria dal 2015 a tutto il 2018 – con Basilea 3 (anche se lo slittamento della progressiva introduzione dal 2013 al 2015 deciso nei giorni scorsi fa ben sperare), considerando i vincoli di bilancio che sono imposti alle banche, il rapporto banca/impresa ha subito ed è destinato a subire un profondo cambiamento.

A tutto questo se aggiungiamo la crisi economica mondiale che dal settembre 2008 attanaglia i mercati globali, con i disastri derivanti che sono sotto gli occhi di tutti, diventa facile immaginare come non sia più differibile, per gli imprenditori, un epocale cambio culturale, basato sulla trasparenza economico-finanziaria (che rappresenta uno dei pilastri di Basilea).

Va da sé che in tale contesto generale, presente e futuro, un ruolo fondamentale lo ha svolto e continuerà a svolgerlo sempre di più il Commercialista.

¹ Sintesi della relazione tenuta al Convegno dal titolo *Il sistema creditizio a supporto della crescita del Paese nel 2013. Merito creditizio e ruolo del Confidi e del commercialista nel rapporto con la Banca* (Siracusa, 29 gennaio 2013).

Infatti, tenuto conto che le imprese di piccole e medie dimensioni sviluppano al loro interno importanti competenze nell'area commerciale, in quella della produzione, della logistica, del marketing, ecc., mancava del tutto fino a qualche anno addietro chi si occupasse della gestione finanziaria e patrimoniale.

In quest'ottica, chi meglio del commercialista, che conosce l'impresa, ha la fiducia dell'imprenditore e le conoscenze tecniche necessarie, può coadiuvare l'imprenditore nei rapporti con il sistema bancario, fornendo anche le giuste direttive per consentire alle aziende l'accesso al credito?

Centralità del ruolo del Commercialista

Da cosa nasce l'idea della centralità della figura del Commercialista nel difficile, ma costante rapporto intercorrente fra le imprese e la banca?

Sicuramente, in primo luogo nasce dall'esigenza di trasparenza richiesta con forza dall'accordo di Basilea nelle diverse versioni, con la conseguenza che dal punto di vista tecnico il commercialista deve lavorare al fine di migliorare questo costante incrocio per:

- ❖ Avere un rapporto migliore (umano e professionale) con il sistema creditizio in genere;
- ❖ Migliorare la quantità, ma, soprattutto, la qualità delle informazioni fornite dalle imprese alla banca. Migliorare la qualità delle informazioni significa, ad esempio, predisporre prospetti informativi chiari e completi, redatti con modelli standard che siano comprensibili dalla banca, ma soprattutto siano condivisi dal sistema bancario;
- ❖ Meglio sviluppare e parametrare le variabili che incidono sul merito creditizio dell'a-

zienda, divenendo tale obiettivo come sistemico, avendo cura di valutare gli aspetti economico aziendali (bilancio, programmazione, controllo), nonché i canonici aspetti civili e fiscali.

Di conseguenza, un altro aspetto fondamentale della centralità del Commercialista nel rapporto banca/impresa è dato dal fatto che il professionista deve cercare di ottimizzare, di concerto con l'imprenditore, la struttura finanziaria e patrimoniale dell'impresa al fine di instaurare un rapporto di collaborazione e non conflittuale, come spesso accade, soprattutto in periodi come quello attuale caratterizzato da scarsa liquidità sui mercati e contrazione degli impegni da parte del sistema creditizio nel suo insieme.

Alla luce di quanto detto, tutti i documenti ufficiali dell'azienda, primo fra tutti il bilancio (che non deve oramai essere considerato un mero adempimento di legge, ma un importante strumento dal quale evincere in maniera chiara ed inequivocabile quante più informazioni necessarie per consentire la fondamentale partnership banca/impresa), possibilmente sempre accompagnato dalla relazione sulla gestione e dal rendiconto finanziario (anche quando, per esempio nei bilanci abbreviati, non sono obbligatoriamente previsti), devono diventare gli strumenti necessari al sistema bancario per conoscere e comprendere la struttura finanziaria delle imprese.

Problematiche legate alla valutazione del merito creditizio (c.d. rating)... e possibili soluzioni

Quanto detto, però, va analizzato anche dal punto di vista delle difficoltà che il Commercialista, ahimè, deve affrontare per arrivare a creare l'interscambio di informazioni necessa-

rio ad un equilibrato rapporto fra le imprese ed il sistema creditizio.

Infatti, una prima importante difficoltà è data dalla rigidissima applicazione, da parte di molti istituti di credito, dei vincoli di bilancio imposti da Basilea 2; addirittura alcune banche stanno già applicando i più elevati vincoli imposti da Basilea 3, comportando, tutto ciò, una ingiustificata patrimonializzazione, con la inevitabile contrazione del credito concesso alle imprese.

Altra problematica che in questo periodo molto spesso si affronta quando ci si interfaccia con il sistema creditizio, strettamente legata alla precedente, è quella derivante dalla presentazione di bilanci che evidenziano, causa la contrazione dei volumi d'affari per effetto della crisi, degli utili ridotti, se non delle perdite. In tali casi, molto spesso la banca interpellata risponde alle richieste di accesso al credito dicendo semplicemente: "noi non finanziamo una azienda con un rating che va oltre un determinato valore".

Un'altra problematica che spesso ci si trova ad affrontare riguarda il metodo di calcolo del rating che è spesso disomogeneo fra una banca e l'altra, perché i parametri che prende in considerazione una non sono gli stessi che analizza l'altra. Quindi, da questo punto di vista una prima soluzione alle problematiche va ricercata nella possibilità che il


sistema bancario si uniformi oggettivamente.

Le possibili soluzioni ai problemi di accesso al credito vanno ancora ricercate innanzitutto nelle decisioni di politica economico-finanziaria che le istituzioni sia nazionali che comunitarie saranno in grado di prendere nel prossimo futuro.

Una soluzione, per superare molte delle problematiche attuali, è data dall'intervento dei consorzi di garanzia fidi. Aderire ad un confidi, non significa solo ed esclusivamente superare un ostacolo all'accesso al credito, significa, anche garantirsi condizioni migliori, significa possibilità di accesso a prodotti finanziari moderni, avere importanti risparmi in termini di interessi passivi. Significa, soprattutto, che un soggetto terzo garantisce la banca sulla bontà di un progetto, di un'idea imprenditoriale, di una possibilità di crescita del territorio.

Conclusioni

Va da sé che la collaborazione banca/imprese è ancora lontana dall'aver raggiunto degli standard ottimali. Pertanto, è auspicabile che tutti gli attori del sistema si adoperino in uno sforzo collaborativo che consenta di migliorare la cultura del merito creditizio.



Pubblichiamo il decreto di composizione con l'inserimento dei nuovi giudici.

Commissione tributaria provinciale: le sezioni per l'anno 2013

IL PRESIDENTE

Esaminata la risoluzione n. 8 del 18.12.2012 del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, riguardante i criteri per la composizione delle Sezioni della CPT per l'anno 2013;

considerato:

- che nel corso dell'anno cesseranno dall'incarico il Presidente ff. sottoscritto, i Componenti avv. BRANCATI Ernesto e dott. DE NATALE Antonino e il Componente applicato COSTANZA GAGLIO Peppino;
- che il 7 e l'11 gennaio c.a. sono stati immessi nelle funzioni di Giudici, in virtù del D.P.R. 4.10.2012 e della delibera n. 2610/2012 del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, n. 12 Componenti;
- che in dipendenza dell'incremento dell'organico dei giudici va riattivata la 3^a Sezione, che era stata congelata a decorrere dal 10 maggio 2006. **Il ruolo della 3^a sezione sarà costituito prelevando in ordine cronologico di iscrizione da ogni altra sezione, per ogni anno a decorrere dal 2005, n. 100 ricorsi non ancora fissati per la trattazione;**
- che, valorizzando le risorse esistenti, la riattivazione della terza sezione non è impedita, ricorrendo al seguente schema, dalla attuale deficienza dell'organico dei presidenti, dei vice presidenti di sezione e del personale amministrativo e consente di utilizzare adeguatamente i nuovi giudici al fine di ridurre il notevole arretrato e i tempi della decisione;

visto lo "Schema di decreto di composizione delle sezioni per l'anno 2013" emesso il 14 gennaio 2013; esaminate le osservazioni formulate il 6.01.2013 dal VPS dott. Giuseppe TAMBURINI, il quale ha dedotto la impossibilità, per ragioni del suo ufficio di presidente dei Tribunali accorpati di Ragusa e Modica, di partecipare alle udienze antimeridiane e chiesto che le udienze della Sezione Prima, alla quale è stato destinato con decorrenza dal 2 aprile p. v., vengano tenute in orario pomeridiano, ferma restando la disponibilità a presiedere interinalmente anche la Sezione Seconda nei giorni di mercoledì pomeriggio, come previsto nello "Schema";

considerato che le osservazioni del dott. TAMBURINI vanno accolte e che, da ulteriore consultazione per vie brevi degli interessati, l'unico giorno della settimana destinabile alle udienze della Sezione Prima è il venerdì, fruibile, però, solo in parte in orario pomeridiano per ragioni di compatibilità con le attuali esigenze della segreteria, rappresentate dalla Dirigente dell'ufficio;

considerato ancora che qualsiasi criterio di composizione della Commissione nel corrente anno - e specialmente della Sezione. Prima - è necessariamente suscettibile di variazione essendo in atto vacante il posto di presidente della Commissione e in via di espletamento il concorso per i posti di presidente e vice presidente di sezione;

preso atto delle osservazioni prospettate dalla dott.ssa Giuseppina STORACI, giudice di nuova nomina assegnata alla Sezione Prima, la quale, non potendo partecipare ad udienze pomeridiane del

venerdì, ha chiesto di essere assegnata alla Terza Sezione - le cui udienze sono calendarizzate per la mattina del Venerdì - al posto del dott. Ettore LEOTTA, che ha manifestato la disponibilità a partecipare alle udienze del venerdì anche in orario pomeridiano;

rilevato che, in ordine all'interpello formalizzato per la individuazione di un giudice già in servizio da destinare alla Sezione Terza in ottemperanza al paragrafo I, n. 2 della risoluzione n. 8/2012 del CPGT, hanno dichiarato la propria disponibilità più giudici, tra i quali va scelto - salve facendo eventuali esigenze di modifica in corso d'anno - l'avv. Domenico Romano perché componente titolare della Commissione e perché oggettivamente più idoneo a favorire la uniformità d'indirizzo giurisprudenziale essendo egli componente effettivo nella Sezione Quinta, presieduta dallo stesso presidente;

sentita la dirigente della Segreteria, per quanto di ragione;

DECRETA

COMPOSIZIONE DELLE SEZIONI

- A) La Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa nell'anno 2013 opererà con n. 5 sezioni: prima, seconda, terza, quarta e quinta.
- B) I VPS dott. Giuseppe TAMBURINI e dott. Alberto LEONE, rispettivamente presidenti della II^a e della V^a Sezione, hanno compiuto la permanenza per cinque anni consecutivi nell'incarico e debbono essere destinati alla presidenza di altra sezione.
In conseguenza della cessazione dal servizio del sottoscritto con il 10 aprile p. v., il dott. TAMBURINI transiterà alla presidenza della I^a Sezione quale magistrato più anziano, mentre il dott. LEONE assumerà la presidenza della riattivata 3^a Sezione; i medesimi, tuttavia, in presenza della necessità di

migliorare lo standard di produttività della Commissione, sentiti in merito, rimarranno interinalmente nelle Sezioni di provenienza in qualità di applicati, in attesa della prossima copertura dell'organico dei PS e VPS.

- C) Il ridotto numero delle sezioni, la mancanza di giudici esperti in materie tecniche (avendo tutti i Componenti formazione giuridica) e la prioritaria esigenza di impegnare le risorse nella riduzione del considerevole arretrato (caratterizzato in prevalenza da controversie attinenti a problemi esegetici delle norme tributarie), rendono allo stato impossibile - e comunque non opportuna - la costituzione di sezioni specializzate.
- D) Ogni sezione terrà quattro udienze mensili. In applicazione del paragrafo III della risoluzione n. 8/2012 del CPGT, è permessa la tenuta di due udienze nello stesso giorno, purché la composizione dei collegi giudicanti sia diversa.
Spetterà al presidente di ciascuna sezione, nella predisposizione del calendario delle udienze, accertare se gli impegni di lavoro dei giudici e degli uffici di segreteria consentano di celebrare tutte le udienze stabilite o se sia necessario ridurre il numero.
- E) I giudici di nuova nomina - tutti magistrati in attività di servizio, già interpellati - vengono destinati alle singole sezioni secondo criteri di compatibilità con gli impegni istituzionali esterni, attribuendo, ove occorra, priorità all'ordine della graduatoria di concorso.
- F) In conseguenza, le sezioni saranno così composte:

Sezione Prima

Presidente dott. Onofrio LO RE, PS.,
fino al 1.04.2013;
dott. Giuseppe TAMBURINI, VPS,
dal 2.04.2013

Data di
assegnazione:

VPS. dott. Renato MANGIAFICO
Vice Presidente dal 26.10.2009
dott. Ettore LEOTTA Giudice di nuova nomina
dott. Andrea P ALMIERI Giudice di nuova nomina
d.ssa Concetta PAPPALARDO REALE
Giudice di nuova nomina
d.ssa Laura ROMANO G. dal 1.01.2011
dott. Vincenzo VERGA G. applicato dal 22.12.2012
Giorni di udienza: fino al 1° aprile, 1°, 2° e 3° gio-
vedì del mese, ore 9:00; 2° martedì del mese, h. 9:00
dal 2 aprile, i primi quattro venerdì del mese: di
regola, due udienze con inizio alle h. 9:00 e due alle
h. 16:00 (nello stesso giorno) per rendere compatibili
i vari impegni istituzionali di alcuni Componenti.

Sezione Seconda

Presidente dr. Giuseppe Tamburini VPS (titolare,
fino all 1°.04.2013; dal 2.04.2013, applicato)
Avv. Ernesto BRANCATI G.
(fino al 6.03.2013) dal 29.11.2007
Avv. Luciano CICCARELLO G. dal 01.01.2011
dott. Michele CONSIGLIO Giudice di nuova nomina
d.ssa Carmen SCAPELLATO Giudice di nuova nomina
dr. Michele VALENTI G. applicato dal 21.12.2012

Giorni di udienza: i primi quattro mercoledì del
mese, h. 16:00

Sezione Terza

Presidente dr. Alberto LEONE VPS dal 14.01.2013
d.ssa Concetta GRILLO
Giudice di nuova nomina
dr. Andrea MIGNECO
Giudice di nuova nomina
avv. Domenico Romano Applicato dal 24.01.2013
d.ssa Giuseppina STORACI
Giudice di nuova nomina

Giorni di udienza: i primi quattro venerdì del
mese, h. 9:00

Sezione Quarta

Presidente dr. Onofrio LO RE PS fino al 1°.04.2013;
dr. Renato MANGIAFICO, VPS, dal 2.04.2013
d.ssa Maria Stella BOSCARINO
Giudice di nuova nomina
per. ind. Peppino COSTANZA GAGLIO
G. applicato (sino al 29.05.2013) dal 29.05.2012
Avv. Giovanna GRILLO G. applicato dal 21.12.2012
Dr. Biagio MIGLIORE G. dal 01.01.2011
D.ssa Maria Clara SALI Giudice di nuova nomina

Giorni di udienza: i primi quattro lunedì del mese, h. 9:00

Sezione Quinta

Presidente dr. Alberto LEONE
VPS Applicato dal 01.11.2007
Dr. Antonino DE NATALE G.
(sino al 26.04.2013) dal 29.11.2007
Dr. Giuseppe PALERMO G. applicato
dal 22.12.2012
Avv. Domenico ROMANO G. dal 01.01.2011
dr. Luca ROSSOMANDI Giudice di nuova nomina
d.ssa Monica MARCHIONNI Giudice di nuova nomina

Giorni di udienza: quattro al mese, nel giorno di
lunedì, h. 9:00

G) CRITERI DI SOSTITUZIONE

Nel caso di temporanea assenza di un componente
del collegio giudicante, alla quale non sia possibile
ovviare con la sostituzione all'interno della sezio-
ne, si osserveranno i criteri indicati nella Parte I,
punti 5, 6, 7 della citata risoluzione consiliare.

H) RIPARTIZIONE DEI RICORSI

I ricorsi saranno ripartiti tra le sezioni con gli stessi
criteri indicati nei precedenti decreti, cioè "per gruppi
di dieci ricorsi, formati seguendo l'ordine progressivo
di iscrizione nel ruolo generale della Commissione,
da attribuire a ciascuna sezione nell'ordine che sarà di
volta in volta estratto a sorte dal presidente, in presen-
za di un funzionario di cancelleria".

I) TRATTAZIONE SIMULTANEA DELLE ISTANZE DI SOSPENSIONE EX ART. 47 d.Lgs. 546/92 E DEL MERITO. UDIENZE “A TEMA”. CONTROVERSIE DI NOTEVOLE IMPORTO

Nell'intento di contribuire al miglioramento della produttività della Commissione e di favorire una più efficiente organizzazione dei servizi, i Collegi giudicanti procederanno per ogni singolo ricorso, salvi casi particolari meritevoli di deroga, alla **trattazione nello stesso giorno di udienza** - e in orario convenientemente diversificato - delle istanze di sospensione ex art. 47 D.Lgs. 546/92 e del merito, curando che della simultanea trattazione venga dato previamente avviso alle parti ai sensi dell'art. 31 e.p.t.

L) Sempre nell'ottica della ottimizzazione delle risorse, saranno fissate **udienze a tema**, in modo da rendere più agevole lo studio dei fascicoli, la gestione del carico di udienza e l'eventuale incremento del numero delle decisioni, per adeguare la produttività al range medio risultante dal monitoraggio effettuato dal Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2011, divulgato con la ministeriale n. 16605 del 15.10.2012.

M) In ossequio al criterio ispiratore della norma dettata dall'art. 39 della legge n. Il J/2011, va riservata una corsia preferenziale, nella fissazione delle udienze, alle **controversie di notevole importo**.

N) COMMISSIONE PER IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

La Commissione sarà costituita con separato decreto. Nelle more continuerà, a funzionare nella composizione stabilita col precedente decreto, emanato nell'anno 2012.

O) SEZIONI DESIGNATE PER L'ESAME DELLE DOMANDE DI SOSPENSIONE CAUTALARE DEL PROVVEDIMENTO

IMPUGNATO NEL PERIODO DI SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI PROCESSUALI

Dall'1 al 31 agosto: I[^] Sezione

Dal 1 al 15 settembre: 3[^] Sezione

Si comunichi ai Presidenti e ai Giudici, i quali potranno prendere visione di questo decreto, averne copia e presentare eventuale reclamo al Consiglio di Presidenza, da depositare nella Segreteria della Commissione entro il 10 febbraio 2013.

Siracusa, 24 gennaio 2013

Il Presidente ff.
(Onofrio Lo Re)



www.SIRACUSANEWS.it

**Rimani connesso
con la tua città**

**Scarica l'App gratuita
per Iphone, Ipad e
Android!**

Il principio di non contestazione

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI SIRACUSA SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

TAMBURINI Giuseppe Presidente

VALENTI Michele Relatore

BRANCATI Ernesto Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

Con ricorso contro il

COMUNE DI SIRACUSA,

l'AGENZIA DELLE ENTRATE DI SIRACUSA
e la SERIT SICILIA SPA,

notificato alle controparti il 6/7/2002 e depositato in data 11/7/2007 la signora T... A..... si oppone al preavviso di fermo amministrativo di beni mobili registrati notificato il 13/6/2007 con il quale l'Agente della riscossione le chiede la complessiva somma di Euro 1.484,61 per il mancato pagamento di 17 cartelle per ruoli emessi da Enti diversi.

Eccepisce parte ricorrente la mancata notifica delle presupposte cartelle di pagamento e la carenza di motivazione.

Chiede in via preliminare la sospensione cautelare dell'atto impugnato, nonché la dichiarazione di illegittimità dello stesso, con vittoria di spese.

Si costituisce in giudizio il COMUNE DI SIRACUSA, con controdeduzioni del 24/7/2012, depositate il 4/9/2012, sostenendo la sua mancanza di legittimazione passiva e chiedendo di rigettare il ricorso di parte e confermare la legittimità della iscrizione a ruolo, con vittoria di spese di giudizio.

Si costituisce in giudizio l'Agente delle Entrate, con controdeduzioni del 24/9/2007, sostenendo la sua mancanza di legittimazione passiva e chiedendo di rigettare il ricorso di parte e confermare la legittimità della iscrizione a ruolo, con vittoria di spese di giudizio.

La Serit Sicilia Spa non si è costituita in giudizio anche se regolarmente intimata, come da avvisi di ricevimento da parte ricorrente esibiti in udienza.

Nella Camera di Consiglio del 19/9/2012, l'istanza di sospensione cautelare viene accolta con rinvio alla seduta del 5/12/2012 per la trattazione del merito.

In data 5/12/2012 il ricorso viene messo in discussione e posto in riserva.

Nella Camera di Consiglio odierna, il ricorso viene posto in discussione e deciso come in dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preso atto che l'Agente della riscossione non si è costituito in giudizio, anche se regolarmente intimato, il Collegio deve rilevare che le doglianze di parte ricorrente in merito alla mancata notifica delle presupposte cartelle di pagamento sono rimaste senza contestazione, con la conseguenza che il ricorso deve essere accolto in base al principio di non contestazione che, pur se codificato legislativamente solo con la Legge n. 69/2009, tramite la modifica dell'art. 115 del codice di procedura civile, aveva in realtà già da diversi anni trovato cittadinanza nell'ordinamento, in virtù di un'interpretazione sistematica ormai consolidata da parte della Suprema Corte.

Si deve rilevare, inoltre, in relazione alla massima ricavabile dalla sentenza della Cassazione n. 1540 del 24/1/2007, sez. 5: «Anche in tema di processo tributario trova applicazione il "principio di non contestazione", inteso come onere di contestazione tempestiva con il corollario della non necessità di prova riguardo ai fatti non tempestivamente contestati o non contestati del tutto e della pacificità del fatto in mancanza di contestazione, atteso che si tratta di principio generale che informa tutto il sistema processuale civile».

Di conseguenza la Commissione accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato.

Ogni ulteriore questione dalle parti dedotta in causa resta assorbita.

Ritenendo che sussistano le eccezionali ragioni prescritte dall'articolo 92 del C.P.C., visto che parte ricorrente nulla eccepisce in merito all'assolvimento del debito tributario, il Collegio decide la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.

La notifica del diniego di condono

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Commissione Tributaria Regionale di Palermo
Sezione staccata di Siracusa
Sezione 16

riunita con l'intervento dei Signori:

SPADARO	Antonino	Presidente
FERLA	Girolamo	Relatore
CALENDOLI	Giuseppe	Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

... coniugi, proponeva ricorso contro la Serit Sicilia Spa, avverso cartella di pagamento, notificata il 18.07.2006, relativa ad omesso versamento Irpef e Ilor, anno 1992, eccependo la inesistenza giuridica della notifica, la illegittimità della cartella per mancata sottoscrizione del ruolo, per violazione del comma 5 dell'art. 6 della legge 212/2000, per decadenza dei termini di iscrizione a ruolo, per violazione dell'art. 1, c. 5/bis della legge 156/2005, per difetto di motivazione, per inesistenza della pretesa tributaria. Chiedeva venisse annullato l'atto impugnato con vittoria di spese.

Il Concessionario alla riscossione chiamava in causa l'Agenzia delle Entrate che si costituiva in giudizio contestando le eccezioni della ricorrente e chiedeva la reiezione del ricorso.

La Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa accoglieva il ricorso.

La Agenzia delle Entrate di Siracusa presentava appello avverso la sentenza dei giudici di prime cure sostenendo essere la sentenza viziata sotto l'aspetto formale e sostanziale.

Chiedeva la riforma della impugnata sentenza con vittoria di spese.

Il contribuente presentava controdeduzioni e in

data 20.12.2011 presentava per via telematica domanda di definizione della lite fiscale.

L'Agenzia delle Entrate rigettava la domanda sostenendo non definibili le liti aventi per, oggetto ruoli emessi per imposte dichiarate e non versate.

I contribuenti presentavano ricorso contro l'Agenzia delle Entrate chiedendo l'annullamento dell'atto di diniego della definizione della lite pendente. Eccepiva il difetto di notifica e sostenendo che anche le liti relative ad atti riscossivi sono definibili ai sensi del comma 12 dell'art. 39 del D. L. 98/2011 convertito nella legge 111/2011.

La Commissione Tributaria Regionale di Palermo, Sezione staccata XVI di Siracusa, riunita il 20.11.2012, osserva: la sentenza dei giudici di prime cure è meritevole di essere confermata.

Il ricorso avverso il diniego dell'ufficio alla domanda di definizione della lite pendente, avanzata dai contribuenti, deve essere accolto.

Il comma 12 dell'art. 39 del P. L. 98/2011, convertito dalla legge 111/2011, stabilisce che possono essere definite tutte le liti, pendenti al 01.05.2011 (termine prorogato al 31.12.2011), di valore non superiore a Euro 20.000,00 e quindi anche quella oggetto della presente controversia.

L'eventuale motivato diniego del condono, da parte della Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 16 della legge 289/2002 doveva essere comunque notificato ai contribuenti con le modalità di cui all'art. 60 del DPR 600/173, la qual cosa l'ufficio non ha fatto.

Pertanto l'atto di diniego dell'ufficio è palesemente illegittimo sia per difetto di notifica che nel merito.

In considerazione della peculiarità della controversia dichiara compensate le spese di giudizio.

P. Q. M.

La Commissione Tributaria Regionale di Palermo conferma la sentenza impugnata.

Spese compensate.

La presunzione di distribuzione dell'utile ai soci: all'Agenzia delle Entrate l'onere della prova

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa
Sez. 4

riunita con l'intervento dei Signori:

LO RE Onofrio *Presidente*
ROMANO Domenico *Relatore*
GRILLO Giovanna *Giudice*

ha emesso la seguente

SENTENZA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto 14.01.2011, iscritto al n. 180 R.G. 2011, ..., rappresentato e difeso dalla D.ssa ..., ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento RJJY01T500541/2010, notificato il 10.06.2010, con il quale l'Agenzia delle Entrate di Siracusa ha accertato a suo carico per l'anno d'imposta 2006 un maggior reddito, in relazione a quello accertato per lo stesso anno d'imposta a carico della società ... srl ed in rapporto alla quota di partecipazione del 49%, sostenendone l'illegittimità, in relazione ai motivi, per:

1. Violazione degli artt. 6 e 7 L. 212/2000 e 3 L. 24110 in comb. disp. con l'art. 6 del D.Lgs. 218/97 sul contraddittorio preventivo.
2. Violazione degli artt. 38 e 39 DPR 600/73 in comb. disp. con gli artt. 45 DPR 917/86 e 2697 c.c.
L'Agenzia delle Entrate di Siracusa ha sostenuto la legittimità dell'atto e della pretesa, come da memoria prot. 2011/17052 del 17.02.2011, precisando che dall'atto stesso si rilevano i motivi richiamati e contenuti dell'Avviso di accertamento notificato alla società partecipata: l'antieconomicità della gestione aziendale e la ristretta base

societaria di costituzione che fa presumere la distribuzione ai soci di utili non contabilizzati e, quindi, la evasione di reddito non dichiarato.

All'udienza pubblica del 07.05.2012, esaminati gli atti di causa e sentite le parti, il Collegio ha così deciso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato.

Privi di pregio si manifestano i motivi di cui al punto 1) della superiore premessa. Infatti, il ricorrente ha chiesto di accedere ad accertamento con adesione con istanza 24.09.2010 e l'Ufficio, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 218/97, in data 30.09.2010 ha convocato telefonicamente la parte per il giorno 12.10.2010 per l'espletamento del contraddittorio, circostanza affermata dall'Ufficio, ma non controdedotta dal ricorrente, per cui, per il principio della non contestazione, tale asserzione appare fondata.

Analogamente appare infondata l'eccezione della violazione dell'art.7 della L. 212/2000 in comb. disp. con l'art. 3 L.241/90, stante che l'Avviso di accertamento opposto riporta integralmente le motivazioni poste dall'Ufficio a sostegno dello stesso atto notificato nei confronti della società partecipata.

Degne di nota, invece, si presentano i motivi di merito di cui al punto 2) della superiore premessa. Infatti, l'atto opposto si fonda su due circostanze sostenute dall'Ufficio: 1) l'antieconomicità della gestione aziendale desunta dalla divergenza fra la imputazione di costi dichiarati in Euro 306.551,00; i ricavi in Euro 337.782,00 ed il reddito dichiarato in perdita in Euro 5.400,00; 2) la società a ristretta base societaria composta da tre soci che fa presumere la distribuzione di utili extracontabili non dichiarati.

→ continua a pag. 22

Il PIL: un mostro sacro (ma non è una cosa seria...)

di Giovanni Tranfo

Il PIL come si sa è la somma dei beni e servizi prodotti da un paese in un anno espressa in valori monetari per lo più calcolati in base ai costi. Se aumenta tutti si rallegrano, se diminuisce si abbattano, nel primo caso una nazione si considera più ricca, nel secondo si dà per certo che si sia impoverita.

Quale realtà effettuale (il termine è di Machiavelli) si celi dietro il dato numerico non si dice e forse non si sa. Contro questo mito del prodotto interno erano già insorti gli economisti di area ambientalista contrapponendo la quantità dei beni alla qualità della vita. Era una tesi radical-poetica ma indicava un diverso approccio al problema.

Più tecnica e realistica l'obiezione di altri: ricordo fra tutti due bellissimi articoli di Giorgio Ruffolo (su *repubblica*) che pur citando i molti cri-

tici che imputavano al PIL il difetto di escludere dal conteggio i beni ambientali, la sicurezza, la salute, i beni forniti dalle relazioni gratuite fra individui e gruppi, l'equità distributiva, non trascurava l'aspetto strettamente tecnico-contabile a vantaggio d'una *Weltanschauung* un po' fuori tema. Uno di quegli articoli titolava provocatoriamente "la misura della felicità" ma suggeriva correttivi strettamente tecnici quali ad esempio la separazione degli indici legati al prodotto-prezzo da quelli collegati ai già citati valori-benessere.

Torno sull'argomento con ben minore autorità (ma Puskin citava un proverbio russo: ascolta il parere di un mediocre) dicendo che non occorre rifiutare l'indice unico ma occorre integrarlo con opportuni correttivi in modo che dietro ai numeri ci sia non solo la tipologia dei beni e servizi ma la loro reale consistenza, vale a dire l'utilità per i beni, l'efficienza per i servizi.

→ continua a pag. 23

→ segue da pag. 21

L'Ufficio asserisce che le due succitate circostanze l'hanno indotto a determinare in forma induttiva il maggior reddito della società e, *per relationem*, quello del socio ricorrente, ai sensi dell'art. 39 DPR 600/73. Tuttavia, l'Ufficio ha proceduto ad accertare induttivamente il reddito in questione trascurando l'iter procedurale imposto dai commi a) e b) dal citato art. 39 a giustificazione del criterio adottato per legittimazione del provvedimento di rettifica: non risulta che l'Ufficio abbia eseguito una approfondita verifica delle scritture contabili della società dalla quale siano emerse violazioni gravi, precise e concordanti tali da giustificare il ricorso all'accertamento induttivo del reddito; non appare esauriente la motivazione

di società a ristretta base societaria per giustificare la presunzione di distribuzione ai soci di utili extracontabili non dichiarati, fondandosi tale presunzione sull'*an* e sul *quantum* di natura incerta che non consente di attribuire al provvedimento le caratteristiche della certezza e della legittimità in ordine alla sua applicazione in assenza, altresì, di qualsiasi elemento di prova, stante che non sono rari i casi in cui nella gestione di una società, anche a ristretta base societaria, non tutti i soci partecipano direttamente alla redazione od al controllo delle scritture contabili e, nel complesso, alla gestione della società stessa.

P.Q.M.

La C.T.P. di Siracusa - Sez.IV - accoglie il ricorso e compensa le spese.

→ dalla pag. 22

Esaminiamo il primo punto.

Mi narrava un testimone fedele dell'economia sovietica (peraltro di immutata fede marxista) che negli anni del dominio russo in Polonia, per rispettare i canoni del piano metallurgico, gli operai producevano il prescritto quantitativo di chiodi ma tutti di grossa misura: chiodi da cantiere navale, da travi industriali. La fatica era inferiore, il trasporto più facile; però il consumatore non poteva appendere un quadro, fissare una parete di legno, riparare una gamba di tavolino. In sostanza una gigantesca produzione inutile, ma il PIL non subiva decurtazioni.

Ma insomma si può veramente dire che la ricchezza d'un paese si è accresciuta perchè è aumentato a dismisura il numero dei cellulari, o quello delle bibite gassate, o quello dei prodotti per dimagrire?

Ma è indice di ricchezza l'aumento dei consumi alimentari a causa della diffusa obesità?

Si obietta: l'argomento è sociale, etico, psicologico ma non economico. Più telefonini, più dimagranti, più bottigliette e merendine significano più aziende produttrici, più venditori, più posti di lavoro.

È un discorso di economia pedestre: è vero che l'economia dei paesi industrializzati è basata largamente sulla produzione dell'inutile, ma è pur vero che a furia di beni inutili l'economia produttiva si auto limita e si involge, non crea competenze né capacità, non affronta i bisogni primari, sottrae disponibilità al mercato delle cose che contano. Spendendo denaro per telefonini e cure dimagranti non ne avanzano per comprare libri e medicine salvavita!

E non parlo contro la tecnologia: un computer è un mezzo di lavoro di acquisizione di informazioni, di collegamento fra operatori, ma un cellulare serve prevalentemente a comunicare.

Comunicare cosà? si domandava Enrico Vaime e rispondeva: banalità.

E passo al secondo punto: i servizi.

Il PIL li calcola secondo costi e prezzi di mercato, ma è possibile che servizi inefficienti e disastri valgano quanto servizi eccellenti?

Il fascismo, dimentico dei disastri culturali e politici, si vantava del fatto che i treni viaggiassero in orario. C'era del metodo in questa follia, perché i treni in orario avvantaggiano il lavoro fuori sede e il turismo.

Una scuola scadente, un'Università che fabbrica disoccupati intellettuali, una Sanità che non sa prevenire e adotta terapie inefficaci o invalidanti, una giustizia che impiega tempi biblici, una burocrazia che ostacola ogni iniziativa, sono servizi valutabili paritariamente rispetto ad altri di miglior livello?

Qui non si tratta di paragonare soggettive soddisfazioni dei cittadini, si tratta di mettere sul piatto della bilancia fattori di produzione e crescita.

Correttamente il ministro Severino osservava che una diminuzione del 50% dei tempi processuali farebbe aumentare il PIL di due punti. Ma va detto di più, una diminuzione siffatta rappresenterebbe di per sé, e non solo come moltiplicatore, un indice più alto.

Questo è il correttivo che si propone: un apprezzamento del valore aggiunto che utilità primaria ed efficienza conferiscono a beni e servizi al di là del semplice conteggio costi-prezzi.

Il PIL oggi come oggi è uno strumento grossolano che serve a fissare certi parametri di base e misurare, con una certa approssimazione, la decrescita o l'espansione dell'economia d'un paese.

Ove venisse corretto e modificato nei modi e nel senso di cui sopra, potrebbe assumere un valore indicativo più realistico, divenire strumento di valutazione dell'affidabilità d'un mercato, giustificare un ragionevole aumento della circolazione monetaria, rendere più elastici i rapporti fra debito e prodotto.

E governi ed imprese avrebbero materia di interventi salutari senza l'ossessione di produrre comunque di più, insomma senza inondare il mercato di grossi inutili chiodi come nella Polonia degli anni 60.

SVEGLIA I TUOI RISPARMI.
È L'ORA DEL
CONTO DEPOSITO



**La banca che volevi
esiste già.**

Banca di Credito Cooperativo 
BANCA di SIRACUSA

V.Le Teracati, 172 – Siracusa Tel. 0931. 41 51 13

www.bancadisiracusa.com

Il presente documento costituisce messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali del prodotto illustrato e per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento ai FOGLI INFORMATIVI a disposizione presso la sede della Banca.